

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP O A RISCHIO EMARGINAZIONE SOCIALE.

ART 1 Premesse

1. Tra i principi e gli obiettivi della L.R. 12/03/2008 n. 3 vi è, all'art. 2, comma 1, lett. h), la promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà, anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale.
2. Tra i compiti delle unità di offerta sociali della L.R. 12/03/2008 n. 3 vi è, all'art. 4, comma 1, lett. e), la promozione del benessere psico-fisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura.
3. E' opportuno favorire inserimenti lavorativi rivolti a disabili che si trovano anche in situazione di esclusione sociale, intesa come relazioni esterne al gruppo familiare di riferimento.
4. E' opportuno sostenere i soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, individuati secondo i criteri sotto esposti, favorendo il recupero di competenze sociali attraverso l'avvio di progetti personalizzati che consistono nell'inserimento protetto degli stessi in contesti sociali e lavorativi.
5. Obiettivo di tali inserimenti è consentire alle persone di acquisire sicurezza nelle proprie competenze in modo da poterle reinserire sul mercato del lavoro e nel contesto sociale.

ART 2 Destinatari Interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui agli artt. 7, 8, 9 del presente regolamento:
 - a) i soggetti portatori di handicap così come definiti dall' art. 3 della legge 104/92: "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
 - b) i soggetti a rischio di emarginazione sociale secondo le categorie individuate dalla programmazione della Regione Lombardia (Tossicodipendenti, Alcolisti, Carcerati, Emarginati, Psichiatrici, Extracomunitari, Giovani con disagio).
2. I soggetti di cui al precedente comma, alla data di presentazione della richiesta di intervento, devono possedere i seguenti requisiti:
 - I. Residenza nei comuni dell'Ambito Territoriale di Morbegno.
 - II. Età lavorativa sulla base della normativa vigente.
 - III. Per i soggetti portatori di handicap, invalidità riconosciuta da apposito verbale di commissione di prima istanza della A.S.L.
 - IV. Essere in carico, direttamente o su segnalazione di altro servizio, al Servizio Sociale Professionale del comune di residenza.
 - V. Eventuale dichiarazione di presa in carico da parte di un servizio pubblico socio-sanitario con relativa relazione di segnalazione e dichiarazione di un operatore di riferimento a collaborare per la riuscita del progetto individuale di inserimento lavorativo.

ART 3 Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda in carta semplice deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Servizio Sociale Professionale e dovrà essere corredata dalla documentazione che gli operatori riterranno necessaria per la valutazione del singolo caso.
2. Gli operatori del Servizio Sociale Professionale previa valutazione della motivazione, delle abilità residue, delle competenze lavorative e delle aspettative del richiedente, procederanno alla stesura del progetto di inserimento lavorativo, tenuto conto delle risorse disponibili presenti sul territorio.

ART 4 Gestione del servizio

1. Gli inserimenti protetti verranno effettuati presso aziende private, cooperative sociali, enti pubblici e associazioni che abbiano dichiarato la disponibilità a tale collaborazione e sulla base di atti approvati dall'amministrazione comunale dai quali si evincano i reciproci obblighi collaborativi.
2. L'attivazione del progetto di inserimento prevede la copertura per infortuni sul lavoro INAIL a carico del comune quale promotore dell'iniziativa e l'Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per le Strutture Socio-Assistenziali della Regione Lombardia.
3. Gli inserimenti verranno realizzati secondo l'allegato schema di convenzione.
4. Gli operatori del Servizio Sociale Professionale per la predisposizione ed il monitoraggio/tutoraggio dei progetti di inserimento lavorativo potranno avvalersi degli operatori messi a disposizione dalle Cooperative di tipo B.

ART 5 Rinuncia, revoca e sospensione

1. Tutti i richiedenti ammessi possono rinunciare e/o interrompere l'attività lavorativa in qualsiasi momento dall'inserimento nel progetto dandone comunicazione scritta indirizzata all'operatore del Servizio Sociale Professionale referente per il caso.
2. Il Servizio Sociale Professionale ha la facoltà di revocare e/o interrompere l'inserimento nell'attività lavorativa qualora venissero meno le condizioni di validità e/o di opportunità che hanno dato luogo alla definizione del progetto individualizzato di inserimento.

ART 6 Contributi economici

1. Attraverso i contributi economici di cui ai successivi ARTT 7, 8, 9 si cerca di favorire l'emancipazione del soggetto dallo stato di dipendenza e di necessità economica. A tal proposito, i progetti di inserimento saranno predisposti tenendo conto di percorsi socio-educativi finalizzati a:
 - recuperare l'autostima;
 - curare l'immagine sociale;
 - favorire le relazioni sociali;
 - educare all'uso del denaro;
 - supportare temporaneamente il soggetto in attesa di risorse economiche emancipative.
2. I contributi economici dovranno quindi essere collocati nell'ambito di un preciso ed organico progetto di inserimento che preveda obiettivi, tempi e modalità di realizzazione, onde evitare il rischio di cronicizzare situazioni di bisogno e di dipendenza dai Servizi, oltreché il protrarsi sine die di erogazioni di denaro.

ART 7 Tirocinio Lavorativo (T.L.)

1. Il Tirocinio Lavorativo rappresenta la modalità transitoria propedeutica alla collocazione lavorativa a tempo indeterminato. Tale strumento si connota quale periodo di osservazione per la valutazione di persone che debbano compiere e perfezionare un percorso di maturazione ed acquisizione di professionalità, nonché come supporto all'azienda per la definizione delle mansioni. Tale intervento, di norma, non può superare la durata di un anno.
2. I periodi di malattia retribuiti non possono superare i 30 giorni lavorativi nell'arco dell'anno; le ferie riconosciute ammontano a 30 giorni lavorativi per il T.L. articolato su 6 giorni la settimana, 25 giorni per il T.L. articolato su 5 giorni e così via a decrescere proporzionalmente (20 su 4, 25 su 3, 10 su 2, 5 su 1.)
3. A favore dei soggetti beneficiari del Tirocinio Lavorativo è corrisposto un contributo variabile secondo le ore settimanali di intervento, come specificato nella seguente tabella:

ORE SETTIMANALI	CONTRIBUTO MENSILE
fino a 18	€ 100,00
da 19 a 24	€ 180,00
oltre 25	€ 280,00

4. Le assenze non giustificate o eccedenti il limite massimo di malattia retribuita o ferie, comportano una riduzione del contributo proporzionale al periodo di assenza.

ART 8 Borsa Lavoro Propedeutica all'Inserimento Lavorativo (B.L.I.)

1. La Borsa Lavoro Propedeutica all'Inserimento Lavorativo è rivolta a quei soggetti che, al termine di un percorso formativo e professionalizzante, possono raggiungere un'adeguata autonomia e capacità lavorativa, premessa per un eventuale inserimento stabile nel mondo del lavoro.

2. Le B.L.I. devono pertanto realizzarsi preferibilmente presso Cooperative Sociali o Aziende Private ove si possa prospettare l'assunzione nominativa del soggetto.

3. La durata di tale intervento non può in nessun caso superare i due anni.

4. I periodi di malattia retribuiti non possono superare i 30 giorni lavorativi nell'arco dell'anno; le ferie riconosciute ammontano a 30 giorni lavorativi per la B.L.I. articolata su 6 giorni la settimana, 25 giorni per la B.L.I. articolata su 5 giorni e così via a decrescere proporzionalmente (20 su 4, 25 su 3, 10 su 2, 5 su 1.)

A favore dei soggetti beneficiari della B.L.I. è corrisposto un contributo variabile secondo le ore settimanali di intervento, come specificato nella seguente tabella:

ORE SETTIMANALI	CONTRIBUTO MENSILE
fino a 18	€ 138,00
da 19 a 24	€ 275,00
oltre 25	€ 350,00

5. Le assenze non giustificate o eccedenti il limite massimo di malattia retribuita o ferie, comportano una riduzione del contributo proporzionale al periodo di assenza.

ART 9 Borsa lavoro Socio Assistenziale (B.L.S.A.)

1. La Borsa Lavoro Socio Assistenziale si connota come esperienza in un contesto lavorativo con esclusivo valore di integrazione, socializzazione, riabilitazione; non è un intervento finalizzato all'inserimento lavorativo stabile e formalizzato nel mondo del lavoro.

Per la realizzazione di questo intervento anche l'Ente pubblico rappresenta ambito lavorativo idoneo.

2. L'orario lavorativo è determinato dall'operatore referente entro un massimo di 30 ore settimanali. A favore dei soggetti beneficiari della B.L.S.A. può essere corrisposto un contributo che non può in nessun caso superare i 360,00 Euro mensili.

3. Le assenze giustificate retribuite non possono superare i 60 giorni lavorativi nell'arco dell'anno per la B.L.S.A. articolata su 6 giorni la settimana, 50 giorni per la B.L.S.A. articolata su 5 giorni e così via a decrescere proporzionalmente (40 su 4, 30 su 3, 20 su 2, 10 su 1.)

4. La durata della B.L.S.A non deve, di norma, superare i 4 anni, salvo situazioni particolari che verranno giustificate dall'assistente sociale referente per il caso attraverso il progetto di inserimento.

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI ARDENNO

E

per realizzazione “ _____ ”

a favore di

PREMESSO

- che l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 21 aprile 2009 ha approvato il Regolamento per gli interventi finalizzati all'integrazione sociale e lavorativa di soggetti portatori di handicap o a rischio di emarginazione, predisposto dall'Ufficio di Piano del Distretto di Morbegno, ad uso dei Comuni, da attivarsi attraverso la stipula di convenzioni con Aziende Private, Cooperative Sociali o Enti Pubblici.

PRESO ATTO

-che la Giunta Comunale di Ardenno ha provveduto, con deliberazione di N° ____ del ____, ad accogliere la proposta di realizzazione di inserimento lavorativo/assistenziale a favore di _____, per il periodo _____;

tra il Comune di **ARDENNO**,
nella persona del Sindaco _____

e il _____ nella persona del Sig. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il (Società, Cooperativa/o altro) _____, d'intesa con il Comune di Ardenno, procederà, con decorrenza dal _____, sino al _____ all'attivazione di una un inserimento lavorativo assistenziale " _____ " a favore di _____, meglio individuato nella scheda personale allegata.

Art. 2

Durante l'esperienza lavorativa non verrà ad instaurarsi alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro tra il Comune e il borsista, in quanto trattasi di percorso terapeutico.

Art. 3

All'utente saranno affidate le seguenti mansioni:

e verrà affiancato da personale messo a disposizione dalla Ditta stessa

Art. 4

L'orario di lavoro sarà articolato su _____ giorni settimanali così come da prospetto:

	Mattino	Pomeriggio
lunedì		
martedì		
mercoledì		
giovedì		
venerdì		

Sarà possibile un certo grado di flessibilità dell'orario, in relazione all'organizzazione del lavoro e a motivate esigenze dell'utente.

Art. 5

La Ditta/Azienda (denominazione) _____ si impegna:

- a mettere a disposizione il materiale e le attrezzature necessari all'espletamento dell'attività lavorativa;
- a curare la corretta tenuta del registro delle presenze giornaliere, che verrà trasmesso Ufficio Segreteria del comune di Ardenno, ogni fine mese;
- a segnalare particolari situazioni, problemi, che si dovessero verificare durante l'inserimento.

Art. 6

L'esperienza lavorativa del soggetto è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ampliamento delle autonomie personali all'interno del contesto territoriale locale;
- potenziamento delle risorse relazionali e di comunicazione interpersonale;
- apprendimento di nuove competenze esecutive all'interno di un contesto di tipo occupazionale.

Art. 7

All'utente verrà erogato un contributo mensile, pari ad € _____

E' prevista, a carico del Comune la spesa per l'attuazione della polizza INAIL e IRAP.

Art. 8

Al termine della presente convenzione le parti interessate valuteranno le condizioni per procedere a:

- rinnovo;
- interruzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____

per il Comune di Ardenno IL SINDACO	Per la Ditta
--	---------------------

SCHEDA PERSONALE

Nome e Cognome	
nascita	
residenza	ARDENNO, Via
scolarità	
codice fiscale	
grado d'invalidità	% come da verbale della commissione medica N° del
Tipologia utente*	
Iscrizione ufficio di collocamento	
Strumento propedeutico	
Data iniziale inserimento	
Persona familiare di riferimento	
Operatore comunale di riferimento	Assistente Sociale del Servizio Sociale dell'Ufficio di Piano di Morbegno
Periodo inserimento	Dal al
Importo B, L.	€
Spesa attuazione polizza INAIL	A carico del Comune di Ardenno
orario	
sede borsa lavoro	
ente convenzionato	
Persona referente sul luogo di lavoro	
Ambito inserimento*	
Settore inserimento*	

* **Legenda:**

(1) **Tipologia utenza:** D = Disabile, T = Tossicodipendente, C = Carcerato, P = Utente con patologia psichiatrica, E = Emarginato, Ex = Extracomunitario, A = Alcolista, G. Giovane con problemi di devianza.

(2) **Ambito:** 1=Azienda privata soggetta obbligo L.68/99; 2=Azienda privata non soggetta obbligo L.68/99; 3=Azienda/Ente Pubblico soggetta/o obbligo L.68/99; 4=Azienda/Ente Pubblico non soggetta/o obbligo L.68/99; 5=Cooperativa sociale; 6=Altro.

(3).**Settore Produttivo:** 1=Agricoltura; 2=Industria; 3=Commercio; 4=Servizi; 5=Turismo; 6=Artigiano.